

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4476 del 01/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).MODIFICA SOSTANZIALE DITTA INERTI PEDERZONA SRL con sede legale ed impianto in via Pederzona, n. 16 a FORMIGINE (MO) . Rif. Prat. SUAP 3023/2018 PRATICA SINADOC: 37098/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4549 del 26/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno uno OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).  
MODIFICA SOSTANZIALE DITTA INERTI PEDERZONA SRL **con sede legale ed impianto in via Pederzona, n. 16 a FORMIGINE (MO)** .

Rif. Prat. SUAP 3023/2018

PRATICA SINADOC: 37098/2018

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;
- Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett.a) legge n. 56/2014" che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del

Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 04/07/2019 si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex. art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014.

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

In data 29/11/2018 la Ditta Inerti Pederzona srl, con sede legale ed impianto in via Pederzona, n. 16 a Modena ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di MODIFICHE SOSTANZIALI dell'Autorizzazione Unica Ambientale della quale è in possesso per l'impianto ubicato in VIA PEDERZONA, N. 16 A FORMIGINE (MO), la domanda è stata successivamente trasmessa a questa SAC - Arpae ed assunta agli atti con prot. n. 2 4 9 0 2 / 2 0 1 8

La richiesta di modifica dell'AUA riguarda:

- l'aumento delle quantità dei rifiuti non pericolosi;
- l'inserimento di un un'ulteriore macinatore di rifiuti;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, si rammenta che la ditta è titolare della Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla determinazione dirigenziale della **Provincia di Modena n. 295 del 28/07/2014**, in tale Atto sono compresi i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e competente Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma2, della parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

La Ditta INERTI PEDERZONA SRL presso lo stabilimento in oggetto, effettua attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui ai punti 7.1 e 7.3 del DM 05/02/1998

Con la richiesta di MODIFICHE SOSTANZIALI dell' AUA la ditta Inerti Pederzona srl chiede per lo stabilimento di Via Pederzona, n. 16 a Formigine (MO), il rilascio di una **Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva che comprenda i seguenti titoli abilitativi:**

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma2, della parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

Durante l'iter autorizzativo per il rilascio della presente AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- il PARERE FAVOREVOLE, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, relativamente all'aumento della quantità di rifiuti non pericolosi ed il PARERE NEGATIVO per quanto riguarda l'inserimento di un'altro macinatore presso l'attività di recupero di rifiuti in via Pederzona, n. 16 a Formigine (Mo), espresso dal COMUNE di FORMIGINE, con nota assunta agli atti della Arpae- SAC- di Modena con prot. n.112089 del 16/07/2018.
- il PARERE dal punto di vista acustico con prescrizioni, espresso dal Distretto Territoriale di Arpae, di cui al prot. 119975 del 30/07/2019;
- il PARERE DI COMPATIBILITA' dal punto di vista acustico, espresso dal Distretto Territoriale di Arpae, di cui al prot. 136768 del 04/09/2019, espresso a seguito del diniego del Comune di Formigine all'installazione di un secondo frantoio mobile con vaglio, nel quale il ST di Arpae conferma la compatibilità acustica della situazione pregressa alla richiesta di aggiunta di un nuovo frantumatore, ovvero quella autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 295/2014;

Visti inoltre:

- la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia in data 20/04/2019, dalla quale risulta che la ditta INERTI PEDERZONA S.R.L. è iscritta dalla data 14/03/2019 alla WHITE LIST; consultazione assunta al protocollo di Arpae con il n. 118891 del 29/07/2019.
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 26643/23018 e prot. 9985/2018.

si può procedere al rilascio della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si **revoca** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Modena n. n. **295 del 28/07/2014** precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Dott.ssa Barbara Villani.

L' ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott. ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.
2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell' Ente [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al Gestore della ditta **INERTI PEDERZONA SRL**, con sede legale ed impianto in via Pederzona, N. 16 a Formigine (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs 152/2006
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125), in acque superficiali

2. di disporre la revoca dell' AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 295 del 28/07/2014 della Provincia di Modena.
3. di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - a) Allegato Aria - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs 152/2006;
  - b) Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006;
  - c) Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;
  - d) Allegato Acqua -Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (articoli 124-125);
4. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5. di disporre che il presente provvedimento ha scadenza il 27/07/2029.
6. di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
7. eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
8. di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di FORMIGINE (MO) per l'inoltro alla Ditta richiedente.
9. di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC di Modena	ARPAE
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Formigine (MO)
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	ARPAE

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvede alla pubblicazione sul sito Istituzionale di Arpae, ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

È fatto salvo:

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e territoriali;

quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;

quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte

Quinta del D.Lgs. 152/06;

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Allegati:

- allegato aria
- allegato acqua
- allegato rifiuti
- allegato rumore
- planimetria impianto

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n. .... fogli, e' conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li' .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

## PRATICA SINADOC 37098/2018

### Allegato RIFIUTI

Ditta INERTI PEDERZONA SRL (IMP. V. Pederzona n. 16) FORMIGINE (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al n. <b>FOR002</b> del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena (tenuto da ARPAE SAC) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

#### A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività ad ARPAE SAC di Modena.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

#### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta INERTI PEDERZONA SRL, con sede legale ed impianto a FORMIGINE, in via Pederzona n. 16, è titolare di una Autorizzazione Unica Ambientale (n.295/2014) e svolge attività di recupero di rifiuti presso il sito ubicato in via Pederzona, n. 16 a Formigine (Mo), nella domanda AUA **la ditta ha chiesto l'aumento dello stoccaggio annuale di rifiuti per la tipologia 7.1, l'aumento dello stoccaggio istantaneo e dello stoccaggio annuale di rifiuti per la tipologia 7.3, l'inserimento di un ulteriore frantumatore dedicato alla tipologia 7.3.**

Dalla lettura della relazione Descrittiva in atti (prot. Arpae n. 24902/2018) presentata in questa sede di MODIFICHE SOSTANZIALI , si evince che:

L'impianto di recupero dei rifiuti rientra all'interno dell'impianto n.4 del polo estrattivo 5.1. Il Polo estrattivo n. 5.1 è un polo intercomunale per l'estrazione di sabbie e ghiaie di circa 2.038.000 mq. che interessa i comuni di Modena e Formigine e riguarda le aree identificate catastalmente ai fogli 132, 192 e 228 del catasto terreni del comune di Modena ed ai fogli 2, 3 e 6 del comune di Formigine.

L'area dell'impianto per la gestione dei rifiuti è pari a 27.844 mq. ed è di proprietà della ditta.

La Inerti Pederzona Srl, oltre alla gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti, presso il sito svolge attività di lavorazione e stoccaggio di ghiaia naturale, vendita e commercializzazione di inerti lapidei e sabbie destinate all'attività edilizia ed alla costruzione di infrastrutture.

L'attività di recupero e lavorazione dei rifiuti riguarda materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione e da impianti ceramici in forma di sfridi e scarti ceramici cotti; i materiali in ingresso vengono sottoposti a cernita manuale per la separazione di rifiuti costituiti da carta, plastica, legno, ecc.; i rifiuti vengono caricati con pala meccanica nella tramoggia del frantumatore, una volta macinati vengono stoccati in cumuli. L'impianto di frantumazione utilizza acqua solo in fase di macinazione, l'acqua utilizzata viene prelevata dalla vasca di raccolta delle acque di dilavamento dei cumuli.

Il materiale ottenuto può essere utilizzato per riempimenti o sottofondi in edilizia, prima dell'uscita dall'impianto i materiali vengono sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/1998.

La ditta ha presentato negli anni diverse comunicazioni di modifiche:

- prot. 24109/2016: possibilità di utilizzazione di frantumatori diversi, di simile capacità e potenzialità, in modo alternativo tra loro: modello REV UF 100/V e modello REV ZEFIRO GCV75; la comunicazione è stata integrata con prot. 3260/2017: diversa distribuzione logistica dell'impianto con inserimento di tre box per lo stoccaggio dei materiali naturali e dei rifiuti 7.1 e 7.3;
- prot. 17989/2017: eliminazione del rifiuto 7.4, diminuzione dello stoccaggio annuale rifiuto 7.1 e aumento del rifiuto 7.3 con invarianza dello stoccaggio annuale totale;
- prot. 22065/2018: diminuzione dello stoccaggio annuale rifiuto 7.1 e aumento del rifiuto 7.3 con invarianza dello stoccaggio annuale totale.

Con la richiesta di Modifica Sostanziale la ditta chiede di installare un altro frantumatore mobile dotato di deferrettizzatore che utilizzerebbe in alternativa al macinatore precedentemente descritto, per lo svolgimento dell'attività di macinazione dei rifiuti. La ditta dichiara che le fasi di uso del frantumatore saranno uguali a quelle del frantumatore già presente, comprese quelle che interessano i rifiuti lavorati, le MPS ottenute, la gestione dell'acqua sia come materia prima sia come refluo dell'attività.

L'area di deposito dei rifiuti è dotata di un sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.

L'attività di recupero che la ditta INERTI PEDERZONA SRL. intende esercitare presso l'impianto in oggetto consiste nella messa in riserva e macinazione di rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti del D.M. 05/02/98, :

**Tipologia 7.1:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto

**Tipologia 7.3:** sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;

I rifiuti in ingresso vengono stoccati in cumuli, così come le MPS ricavate dopo la lavorazione; i cumuli si trovano su di una pavimentazione definita "praticamente

impermeabile”, come da studi geologici, secondo quanto scritto in relazione. I cumuli vengono umidificati al fine di ridurre la dispersione delle polveri; l’acqua viene approvvigionata tramite un pozzo in comune con l’attività di lavorazione degli inerti naturali e, quando possibile, viene attinta dalle vasche di decantazione delle acque di dilavamento. Concessione demaniale di derivazione di acqua pubblica sotterranea n. 6049 del 15/12/1992, con prelievo massimo di 2,5l/secondo.

Con l’aumento dei rifiuti e delle MPS stoccati la ditta prevede un incremento di circa 6 mezzi al giorno ed un conseguente aumento di consumo di 2000 litri di carburante, portando il totale a circa 138.000 l/anno.

L’impianto è dotato di pesa con la quale vengono eseguite le operazioni di pesatura dei rifiuti in ingresso ed in uscita.

**La planimetria di riferimento è quella trasmessa in data 06/08/2019 con protocollo 123451/2019 denominata “Planimetria aree gestione rifiuti- situazione futura”, a firma di Geom. Enea Golinelli, dalla quale è stato cancellato il secondo frantoio mobile non autorizzato dal Comune di Formigine (prot. Arpae n. 112089/2019);**

**Le relazioni di riferimento sono quelle trasmesse con prot. 24902/2018 e prot. 53249/2019 che comprende lo studio relativo alle caratteristiche di permeabilità del terreno a firma del dott. A. Maccaferri definendo i terreni sui quali si trova l’impianto “[...] praticamente impermeabili [...]”.**

Le modifiche sostanziali di cui al presente provvedimento sono state sottoposte a procedura di SCREENING di cui alla DPG n. 17632 del 31/10/2018 che ha concluso: “[...] si ritiene pertanto possibile escludere dalla procedura di VIA [...] il progetto di modifica dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi, in via Pederzona, n. 16 località Magreta, comune di Formigine (MO) [...]”.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

In data 15/11/2018 la ditta INERTI PEDERZONA SRL, avente sede legale ed impianto in comune di FORMIGINE (MO), via Pederzona, n. 16, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di MODIFICHE SOSTANZIALI all’Autorizzazione Unica Ambientale n. 295 del 28/07/2014, successivamente trasmessa a questa ARPAE SAC Modena e assunta agli atti con prot. n.24902/2018.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di comprendere nell’Autorizzazione Unica Ambientale, i seguenti titoli abilitativi:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i..
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Valutazione dell’impatto acustico;

In data 21/12/2018 con nota prot. n. 26708/2018 la Arpae- SAC di Modena ha avanzato al SUAP e per conoscenza alla ditta richiesta di integrazioni, i termini per la conclusione del procedimento sono stati sospesi in attesa della documentazione richiesta.

In data 21/12/2018 e 03/01/2019 la ditta INERTI PEDERZONA SRL ha presentato al SUAP dell’Unione Comuni del distretto ceramico la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti

della Arpae- SAC di Modena con prot. n. 26643/2018 e 9985/2019, sono stati, pertanto, riavviati i termini per la conclusione del procedimento.

Durante l'iter autorizzativo è stato acquisito:

- il PARERE DI COMPATIBILITA' dal punto di vista acustico con prescrizioni, espresso dal Distretto Territoriale di Arpae, di cui al prot. 119975 del 30/07/2019 nel quale il ST esprime parere di compatibilità all'installazione di un nuovo frantumatore mobile con vaglio;
- il PARERE espresso dal Comune di FORMIGINE acquisito agli atti con protocollo n° 112089 del 16/7/2019 per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, all'attività di recupero di rifiuti in via Pederzona, n. 16 a Formigine (Mo); nel parere il Comune afferma che "*[...] si ritiene di poter affermare che, essendo l'attività già in essere e legittimamente esistente alla data di approvazione del PAE, l'attività in esame è compatibile con gli strumenti urbanisticivigenti per quanto riguarda la modifica delle quantità massime e istantanee delle tipologie di materiali recuperabili. Si ritiene **NON compatibile** la richiesta di inserimento di un'altro frantumatore mobile con vaglio [...]*";
- il PARERE DI COMPATIBILITA' dal punto di vista acustico, espresso dal Distretto Territoriale di Arpae, di cui al prot. 136768 del 04/09/2019, espresso a seguito del diniego del Comune di Formigine all'installazione di un secondo frantoio mobile con vaglio, nel quale il Servizio ST di Arpae conferma la compatibilità acustica della situazione pregressa alla richiesta di aggiunta di un nuovo frantumatore, ovvero quella autorizzata con determinazione della Provincia di Modena n. 295/2014;

Visti inoltre:

- la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia in data 20/04/2019, dalla quale risulta che la ditta INERTI PEDERZONA S.R.L. è iscritta dalla data 14/03/2019 alla WHITE LIST; consultazione assunta al protocollo di Arpae con il n. 118891 del 29/07/2019.
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 26643/23018 e prot. 9985/2018.

Richiamati:

- il provvedimento di AUA di cui alla determinazione della Provincia di Modena n. 295 del 28/07/2014 con il quale la ditta aveva le autorizzazioni ambientali relative alle matrici: acqua; aria; rifiuti; aria.
- il provvedimento di screening della Giunta della Regione Emilia Romagna di cui al n. GPG/2013/1480.
- il provvedimento di screening di alla determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna di cui al n. 17632 del 31/10/2018.

Con riguardo al PTCP2009 della Provincia di Modena, l'impianto risulta:

nella Carta di vulnerabilità ambientale 3.4 Rischio inquinamento suolo, Tav. 3.4.8, l'impianto si trova al di fuori delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e e speciali pericolosi;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione.

## **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

La ditta INERTI PEDERZONA SRL è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

1. La ditta **INERTI PEDERZONA SRL** con sede legale ed impianto in via Pederzona, n. 16 a Formigine (MO) è iscritta al n. **FOR002** del “**Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti**” della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., **la presente iscrizione ha la medesima validità dell’ AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**
2. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

<b>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</b>						
<b>7.1</b>	<b>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto</b>				<b>Operazioni di recupero: R13 ed R5</b>	
7.1.3 lett. a	<b>Operazioni di recupero:</b> messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5).					
7.1.4	<b>Prodotti ottenuti:</b> materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
101311	Rifiuti della produzione di materialicompositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310					
170101	cemento					
170102	mattoni					
170103	mattonelle e ceramiche					
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106					
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
<b>Subtotale</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>		

<b>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</b>						
<b>7.3</b>	<b>Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 7.3.3 b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]</b>				<b>Operazioni di recupero: R13 ed R5</b>	
7.3.3 lett. b	<b>Operazioni di recupero:</b> frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea.					
7.3.4 lett. b	<b>Prodotti ottenuti:</b> materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate.					

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)					7.3.4
<b>Subtotale</b>		<b>2.350</b>	<b>3.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>28.350</b>	<b>33.000</b>	<b>150.000</b>		

**La ditta Inerti Pederzona srl nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:**

1. la ditta **INERTI PEDERZONA SRL** deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **33.000t** e le quantità massime annue, pari a **150.000 t/a**, riportate in questo atto;
2. in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
3. ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;
4. ad effettuare l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98 e ss.mm., Allegato 5;
5. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
6. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
7. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
8. la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire con le modalità indicate nella planimetria trasmessa in data **06/08/2019 con protocollo 123451/2019 denominata "Planimetria aree gestione rifiuti- situazione futura", a firma di Geom. Enea Golinelli, dalla quale è stato cancellato il secondo frantoio mobile non autorizzato dal Comune di Formigine (prot. Arpae n. 112089/2019);**
9. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
10. l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
11. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
12. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
13. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
14. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni

- contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
15. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
  16. nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse (v. misure prescritte nell'Allegato ARIA alla presente AUA);
  17. la ditta è tenuta a mantenere separati i cumuli di rifiuti relativi ai punti 7.1 e 7.3 del DM 05/02/1998;
  18. la ditta è tenuta a mantenere separati i cumuli dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero delle suddette tipologie di rifiuti;
  19. i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere conformi a quanto previsto nel D.M. 05/02/98 per la rispettiva tipologia;
  20. la comunicazione presentata deve intendersi riferita esclusivamente alle attività di recupero comunicate (7.1.3 lettera a, 7.3.3 lettera b e 7.3.4 lettera c) non sono consentite operazioni di miscelazione dei prodotti ottenuti con rifiuti anche non pericolosi;
  21. non possono essere utilizzati scarti contenenti smalti crudi nelle operazioni di recupero previste per la tipologia 7.3;
  22. i rifiuti identificati con codice EER 101208 devono essere costituiti esclusivamente da scarti di piastrelle cotte non smaltate e/o scarti di piastrelle cotte on smalto cotto;
  23. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice EER pericoloso) attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
  24. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto le certificazioni del test di cessione effettuato sui rifiuti.
  25. **Si raccomanda alla ditta Inerti Pederzona S.r.l. di verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti da costruzioni e demolizioni ritirati presso l'impianto e la loro conformità al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., con particolare riguardo alla totale assenza di amianto. Nel caso di presenza di lastre in fibrocemento la ditta e' tenuta ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.**
  26. secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, le altezze di abbancamento dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri, ovvero, il gestore deve inviare ad Arpa SAC una relazione e l'opportuna dimostrazione relativa alla sicurezza e stabilità di cumuli di altezza superiore a tre metri, firmata da un tecnico competente, **entro il 31/12/2019; in mancanza di tale elaborato i cumuli esistenti di altezza maggiore devono essere ricondotti a tre metri;**
  27. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice EER pericoloso) attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
  28. al fine di rendere possibili i controlli, oltre ai cartelli identificativi da apporre su ogni tipologia di cumulo/cassone, deve essere redatta e messa a disposizione una statistica giornaliera dei quantitativi dei rifiuti presenti, suddivisi per tipologia;
  29. le Materie Prime Secondarie (MPS) devono essere caratterizzate secondo quanto previsto dalla

circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005. In particolare, la caratterizzazione deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare di cui sopra e comunque, su cumuli massimi di 3000 mc.;

30. qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc., si prescrive che la caratterizzazione venga ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc., con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS;
31. Tutta la documentazione relativa alla caratterizzazione delle MPS deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
32. Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti;
33. la ditta INERTI PEDERZONA SRL, nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M.05/02/1998 e s.m.e i..
34. considerato il parere negativo espresso dal Comune di Formigine, sopra richiamato, la ditta Inerti Pederzona **NON PUO'** installare un'ulteriore macinatore e può utilizzare alternativamente e mai contemporaneamente il frantumatore mobile REV UF 100/V oppure il frantumatore OM TRACK MOD. SATURNO.
35. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare:
  - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
  - una breve relazione nella quale attesta:
    - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
    - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
  - copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
  - copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
  - adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

**Si raccomanda alla ditta INERTI PEDERZONA SRL di verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti da costruzioni e demolizioni ritirati presso l'impianto e la loro conformità al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., con particolare riguardo alla totale assenza di amianto. Nel caso di presenza di lastre in fibrocemento la ditta è tenuta ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.**

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 5 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta INERTI PEDERZONA SRL è tenuta a comunicare alla Arpae - SAC di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani